

Federazione Italiana Giuoco Handball



PALLAMANO
DISCIPLINA OLIMPICA

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO HANDBALL

Proc. n° 07/2018 R.G.P.F.

Proc. n° 01/2018 R.G. Trib.

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto dagli Avv.:

Pierfrancesco BRUNO – Presidente

Ernesto RUSSO – Componente

Emilia GIFFENNI – Componente

riunitosi in data 08.04.2019 alle ore 12,00 e segg. presso la sede federale per decidere in merito al deferimento disposto nell'ambito del procedimento disciplinare n. 01/2018 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei confronti dei sigg.ri:

- **Vincenzo Domenico Stilo**
- e
- **Daniele Bazzanella**

Premesso che:

- 1) con provvedimento dell'11.03.2019, il Procuratore Federale, Avv. Donata Giorgia Cappelluto, procedeva al deferimento dei tesserati **Vincenzo Domenico Stilo** e **Daniele Bazzanella** per violazione dell'art. 1 co. 2 del Regolamento di Giustizia e Disciplina, art. 17 comma 8 e 10 Regolamento Tecnico di giuoco ed artt. 2 e 3 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI;



- 2)** secondo quanto rappresentato dall'Ufficio inquirente, i tesserati, in qualità di arbitri federali di secondo livello, avrebbero alterato artificiosamente il referto al fine di ricondurre la gara n. 1005 di Serie A2 maschile-girone A, Oderzo-Metallsider Mezzocorona del 23.09.2018, al risultato di 25-25 e poi nascosto le proprie responsabilità anche in sede di audizione innanzi alla Procura;
- 3)** in data 30 marzo 2019 i tesserati venivano resi edotti a mezzo pec, dell'intendimento, da parte del Procuratore Federale, di procedere al loro deferimento, per avere violato le norme federali suddette;
- 4)** essi venivano, altresì, informati della facoltà di prendere visione ed estrarre copia degli atti contenuti nel fascicolo presso l'Ufficio della Segreteria degli organi di Giustizia FIGH, nel termine di dieci giorni dalla notifica della conclusione delle indagini, nonché della facoltà d'inviare memorie difensive e/o documenti entro il 06 agosto 2018, ovvero richiedere di essere ascoltato presso gli uffici della FIGH;
- 5)** in data 08.02.2019 facevano pervenire a mezzo pec le proprie memorie difensive ex art. 44 co.3 del RGD, nelle quali si protestavano completamente estranei ai fatti loro imputati richiedendo l'archiviazione del procedimento;
- 6)** la Procura Federale riteneva comunque di dover procedere al deferimento di entrambi gli arbitri Bazzanella e Stilo ed in data 11 marzo 2019 2018 ne venivano informati a mezzo pec;
- 7)** il Presidente di questo Tribunale fissava, di conseguenza, l'udienza dibattimentale per le ore 12,00 e segg. del giorno 08 aprile 2019;
- 8)** gli incolpati venivano ritualmente citati per la suddetta udienza ex art. 35, 5° comma del R.G.D. ed informati della facoltà di estrarre copia degli atti, presentare eventuali memorie difensive e liste con l'indicazione dei testimoni entro il 03 aprile 2019 ore 12,00, nonché della possibilità di definire il procedimento tramite patteggiamento;
- 9)** in data 03.04.2019 gli incolpati facevano pervenire a mezzo pec memorie difensive nelle quali dopo aver esposto le proprie ragioni e doglianze ed aver respinto altresì ogni accusa nei loro riguardi, per quanto accaduto, chiedevano procedersi alla archiviazione del procedimento nonché in subordine a trasmettere gli atti al Settore Arbitrale;

- 10)** all'udienza dibattimentale comparivano gli arbitri Bazzanella Daniele e Stilo Vincenzo Domenico, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Gabriele Romanello del foro di Roma; compariva altresì il Procuratore Federale Avv. Donata Giorgia Cappelluto;
- 11)** le parti presenti nulla eccepivano sulla regolarità delle notifiche ed il Presidente del Tribunale dichiarava aperto il dibattimento;
- 12)** l'Avv. Gabriele Romanello per gli incolpati chiedeva ammettersi i mezzi istruttori articolati in memoria;
- 13)** il Tribunale, riunitosi in camera di Consiglio, accoglieva parzialmente le richieste istruttorie così formulate ammettendo l'escussione del Commissario nazionale Sig. Giovanni Cropanise e dei due cronometristi Sigg.ri Tiziana Costariol e Comazzetto Sandro riservandosi, all'esito, l'eventuale escussione del Presidente del Settore arbitrale, Sig. Piero Di Pero rinviando, per gli incumbenti di cui sopra (escussione testi ammessi) all'udienza del 10 maggio 2019 ore 12,30 concedendo agli incolpati termine sino al 30.04.2019 per il deposito memorie contenenti capitoli di prova debitamente articolati;
- 14)** all'udienza del 10 maggio 2019 si riuniva nuovamente il Tribunale Federale, dando atto della presenza dell'arbitro Daniele Bazzanella assistito dall'Avv. Romanello; non compariva personalmente il Sig. Vincenzo Domenico Stilo; era presente il Procuratore Federale Avv. Donata Giorgia Cappelluto; i testimoni indicati ed ammessi all'udienza dello 08.04.2019 non erano presenti; i cronometristi Costariol e Comazzetto, pur non essendosi resi disponibili per l'escussione fissata per il 10.05.2019, accettavano di rispondere ai capitoli di prova loro rivolti per iscritto tramite email;
- 15)** essi, in data 08 maggio 2019, facevano pervenire risposte scritte ai capitoli di prova articolati dalla difesa degli incolpati ed in merito alla gara del 23.09.2018 tra pallamano Oderzo e Mezzocorona, affermavano di non ricordare alcun episodio in particolare legato all'incontro ed al risultato dello stesso; confermavano comunque che l'incontro era terminato 25/25 e che non vi fu alcuna irregolarità relativa al risultato finale;
- 16)** il teste Cropanise, anch'egli assente all'udienza del 10 maggio 2019, veniva contattato

in video chiamata e confermava di aver assistito all'intera gara tra Oderzo e Mezzocorona ribadendo che la stessa si era conclusa con il punteggio di 25 pari; relativamente all'operato dei due arbitri designati, riferiva di aver compilato un rapporto di gara positivo e di aver dato loro un buon voto di sicuro superiore a 65; confermava, altresì, di aver visto e sottoscritto il referto della gara e di essersi poi sentito telefonicamente con gli arbitri il lunedì successivo, in quanto era emersa un'incongruenza del cronologico sul referto e di aver consigliato, in quella circostanza, al Bazzanella di avvisare la federazione e di apporre una postilla sul retro del referto indicante la mancanza di un cronologico tra un goal e l'altro.

- 17)** terminata l'escussione del Sig. Cropanise, il Tribunale invitava le parti a formulare le proprie richieste;
- 18)** l'Avv. Romanello insisteva per l'audizione del teste Piero Di Piero ed eccepiva l'inutilizzabilità del filmato della gara tra Oderzo e Mezzocorona per assoluta incertezza ed indeterminatezza dell'autore oltre che per il fatto di non averlo ancora potuto visionare;
- 19)** Il Tribunale, preso atto, autorizzava gli incolpati ad estrarre copia immediata del filmato invitandoli a predisporre memorie scritte al fine di poter discutere sull'ammissibilità o meno del suddetto supporto rinviando il procedimento all'udienza del 28 maggio 2019;
- 20)** all'udienza del 28 maggio 2019 ore 15,30, si riuniva nuovamente il Tribunale Federale alla presenza del Sig. Bazzanella assistito dall'Avv. Romanello nonché la Procuratrice Federale, Avv. Donata Giorgio Cappelluto;
- 21)** Il Tribunale, preso atto che la difesa degli incolpati aveva estratto copia del filmato della gara del 23 settembre 2018 e non avendo predisposto le memorie richieste, invitava le parti ad esporre oralmente le loro posizioni in merito alla dedotta inutilizzabilità del supporto tecnico;
- 22)** Il difensore ribadiva quanto precedentemente rilevato mentre il Procuratore Federale replicava che il filmato è una prova atipica e come tale può essere valutata e soggetta a libero apprezzamento unitamente all'altro materiale probatorio raccolto;

- 23)** Il Tribunale, si ritirava in camera di consiglio per decidere sull'utilizzabilità o meno del filmato e pronunciava ordinanza con la quale, stante la genericità delle doglianze della difesa degli incolpati circa la genuinità del supporto, non sussistendo limiti tassativi stabiliti dall'ordinamento sportivo in relazione alla prova dedotta in giudizio, respingeva l'eccezione e disponeva procedersi oltre;
- 24)** veniva quindi chiusa l'istruttoria dibattimentale ed invitate le parti a formulare le proprie richieste;
- 25)** il Procuratore chiedeva applicarsi a carico di entrambi gli arbitri, Sig. Bazzanella e Sig. Stilo, la sanzione dell'inibizione per mesi 7 (sette) mentre la difesa degli incolpati ne chiedeva il proscioglimento con la formula più ampia;
- 26)** non essendo necessario alcun ulteriore adempimento, veniva acquisito agli atti il fascicolo delle indagini e ne veniva dichiarata l'utilizzabilità;
- 27)** Il Tribunale si riuniva in Camera di Consiglio per deliberare e si pronunciava come da dispositivo letto in udienza che così argomentava:

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dagli atti dell'indagini, dai documenti acquisiti e prodotti dalla Procura Federale, il Tribunale ritiene non sufficientemente provati i fatti di cui ai capi d'incolpazione.

Ai tesserati viene infatti contestata la violazione dell'art. 1 co. 2 del Regolamento Giustizia e Disciplina, art. 17 comma 8 e 10 del Regolamento tecnico di gioco ed artt. 2 e 3 del Codice di Comportamento Sportivo del Coni, per avere - prima - in data 23 settembre 2018 alterato artificialmente il referto al fine di ricondurre la gara al risultato di 25 a 25 per nascondere - poi - le proprie responsabilità anche in sede di audizione (ex art. 44 Regolamento Giustizia e Disciplina) innanzi alla Procura Federale in data 16 ottobre 2018.

La contestazione mossa a carico di sigg.ri Daniele Bazzanella e Vincenzo Domenico Stilo, scaturisce da una segnalazione del 03 ottobre 2018, trasmessa dal Giudice Sportivo Nazionale Avv. Aquilanti alla Procura Federale della FIGH, con la quale segnalava che in data 24 settembre 2018 veniva inviato referto relativo alla gara n. 1005 tra Oderzo e Mezzocorona con il risultato di 25 a 25 dal quale emergeva che al minuto 17.43 il

punteggio era di 21 a 18 per la Oderzo ed al minuto 18.06 era di 22 a 19: praticamente veniva attribuito un goal mai realizzato alla squadra del Mezzocorona.

In data 25 settembre 2018 l'arbitro Bazzanella inviava una integrazione al referto di gara già acquisito con cui segnalava la mancata registrazione di una rete a favore della Società Mezzocorona tra il minuto 17.43 ed il minuto 18.06.

Seguivano degli accertamenti del GSN e la gara veniva omologata con il risultato di 25-24 in favore della Società Oderzo.

La Procura Federale, a seguito della segnalazione del GSN, avviava delle indagini e procedeva all'escussione degli arbitri Bazzanella e Stilo oltre che del designatore Cropanise.

Entrambi gli arbitri escussi confermavano che la gara n. 1005 finiva sul punteggio di 25/25 e che accortisi dell'errore del cronologico sul referto di gara, il giorno successivo, previo contatto telefonico con l'ufficio della Giustizia Sportiva, veniva apportata a cura del Bazzanella una modifica e provvedeva ad inviare via e-mail un'integrazione autonoma al referto di gara per segnalare l'errore.

La Procura Federale interrogava il Sig. Giovanni Cropanise, designatore di serie A1 e Commissario Speciale, il quale confermava il risultato della gara 25/25 e la circostanza che il giorno dopo la gara gli arbitri, accortisi dell'errore sul cronologico, cui procedevano ad inviare in federazione un'integrazione al referto con l'indicazione dell'evento omissivo.

La Procura Federale visionava il filmato della gara dalla quale sembrava emergere che la partita fosse terminata con il punteggio di 25/24 per la società Oderzo, circostanza in virtù della quale riteneva gli arbitri responsabili dell'errato conteggio e della correzione del referto con lo scopo di alterare il risultato della gara al fine di coprire la propria negligenza contestandogli le norme di cui al deferimento dell'11 marzo 2019.

Esaminati gli atti dell'intero procedimento, analizzate attentamente le audizioni ed in particolare le dichiarazioni rilasciate dagli incolpati, emerge chiaramente la circostanza che entrambi gli arbitri il giorno seguente la gara, si sono resi conto che nel referto di gara mancava nel cronologico la registrazione di un evento della gara medesima.

Tale evento, così come riferito dagli incolpati, veniva rilevato solo il giorno successivo

alla gara in quanto è abitudine degli arbitri “controllare l’esito delle partite per verificare le sanzioni comminate in quanto ritenuti poco severi” ed in quella circostanza si accorgevano di un errore nel cronologico.

A seguito di detta rilevazione il Bazzanella apportava una correzione sul retro del referto e, a seguito di un colloquio avuto con il Giudice Sportivo Nazionale operava un’integrazione al referto che inviava in Federazione in cui spiegava che nel cronologico tra il minuto 17.43 ed il minuto 18.06 non era stato registrato un goal a favore della squadra Mezzocorona.

Dall’esame della registrazione direttamente operato dai giudici del tribunale non era possibile rilevare l’esatto progredire del risultato, ragione per la quale è stato possibile verificare l’anomala annotazione effettuata in tale lasso di tempo, ma non che il risultato finale, ufficialmente decretato in 25-25, sia stato falsato a causa della condotta degli arbitri o dei cronometristi.

Le circostanze rappresentate dalla difesa e, in particolare, la documentata assenza di doglianze immediate da parte della società pregiudicata e del numeroso pubblico presente sul campo di gara fanno ritenere, peraltro, improbabile che il particolare relativo all’erroneo computo del risultato possa essere sfuggito a tutti i presenti (atleti, dirigenti e pubblico).

Di fronte a tali emergenze questo Tribunale ritiene, pertanto, che ai tesserati Daniele Bazzanella e Vincenzo Domenico Stilo non sia addebitabile la violazione delle norme regolamentari invocate nell’atto di deferimento ed in particolare, la violazione degli artt. 1 co. 2 del Regolamento Giustizia e Disciplina, 17 comma 8 e 10 del Regolamento tecnico di gioco, 2 e 3 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI: non è stata raggiunta, in particolare, la prova che gli stessi, abbiano posto in essere le contestate condotte dolose finalizzate ad alterare il risultato della gara.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale come sopra composto, **assolve** i sigg.ri **Daniele Bazzanella** e **Vincenzo Domenico Stilo** in relazione alla contestata violazione di cui all’art. dell’art. 1 co. 2 del Regolamento Giustizia e Disciplina, art. 17 comma 8 e 10 del Regolamento

tecnico di gioco ed artt. 2 e 3 del Codice di Comportamento Sportivo del Coni perché i fatti non sussistono.

Il Tribunale riserva il deposito della presente motivazione in gg. 10, affidando il compito di estensore al Giudice Avv. Emilia Giffenni.

Il Tribunale incarica, infine, la Segreteria affinché comunichi senza ritardo il dispositivo e la motivazione della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale, alle parti private, agli eventuali soggetti interessati ed ai competenti organi del CONI disponendo, fin d'ora, che, ove non sottoposta a tempestivo gravame, l'Ufficio provveda ad attestarne l'irrevocabilità ed a curare con sollecitudine gli eventuali adempimenti esecutivi presso i competenti Organi Federali.

Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione, il 28 maggio 2019.

F.to Avv. Prof. Pierfrancesco BRUNO – Presidente

F.to Avv. Ernesto RUSSO – Membro Componente

F.to Avv. Emilia GIFFENNI – Membro Relatore